

All. A)

**Convenzione per la concessione in uso gratuito dell'immobile denominato "Casa della Montagna".**

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede temporanea, alla Via Saturnino Muzii, del Comune di Amatrice

**TRA**

il Comune di Amatrice, di seguito "*Comune*" - con sede in Amatrice, nella persona del Sindaco Antonio Fontanella nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica nella Casa Comunale, autorizzato alla sottoscrizione della presente giusta deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**E**

L'Associazione CAI Sezione di amatrice con sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_) e domiciliato per la carica presso la sede sociale;

**PREMESSO**

- che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati e che altre importanti scosse si sono susseguite il 26 ed il 30 agosto, rendendo ancora più difficile la situazione sul territorio comunale;

- che la popolazione, a causa degli eventi di cui sopra, è stata momentaneamente domiciliata in diverse località, distanti dalla Città di Amatrice, e che si è reso necessario implementare i canali di comunicazione istituzionale al fine di raggiungere attraverso comunicati, bollettini, e/o avvisi il più ampio numero di cittadini e che, a tal fine, si è reso opportuno attivare una Web Radio-Tv istituzionale;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al 'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il D. L. 30 luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 COVID-19;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del --.--.2020, avente ad oggetto:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ART.1**

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Amatrice ed il CAI per l'utilizzo eccezionale e gratuito dell'immobile denominato "Casa della Montagna" per il periodo 21.09.2020-27.09.2020, per un progetto culturale denominato " Linea Appennino 1201";

## **ART. 2**

La gestione degli spazi concessi in uso è a totale carico del concessionario, senza obbligo di presenza o di prestazioni di assistenza da parte di personale comunale.

## **ART. 3**

Gli utenti, per il periodo in cui usufruiscono della struttura pubblica, sono responsabili per ogni danno che venisse arrecato per incuria, negligenza od altra causa e hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni di legge e di regolamento vigente in materia. In particolare, il responsabile dell'iniziativa, è tenuto:

- a) a vigilare affinché non sia superata la capienza dei locali concessi in uso;
- b) a far rispettare il divieto di fumare nei locali;
- c) ad evitare tassativamente di installare strutture, infissi o altre opere che possono danneggiare gli ambienti;
- d) a garantire l'uso più corretto e rispettoso dei locali, dei servizi, degli arredi e degli spazi messi a disposizione per le manifestazioni e delle attrezzature contenute nei locali stessi;
- e) a farsi carico della sistemazione e della pulizia dei locali dopo l'utilizzo, salvo diversi accordi presi con l'amministrazione;
- f) a farsi carico dell'apertura, della chiusura e della custodia dei locali;
- g) a segnalare immediatamente agli uffici comunali eventuali danni o guasti, anche se provocati da terzi, che verranno addebitati al richiedente;
- h) produrre idonea polizza RCT a copertura dei danni. Il rimborso delle spese per danni eventualmente arrecati, previa contestazione da parte del responsabile del servizio entro 3 giorni dall'uso e, comunque, prima che la sala venga utilizzata da altri, costituisce condizione imprescindibile per ulteriori concessioni dei locali a coloro che li hanno causati. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'ente di denuncia all'autorità competente.

E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o in occasione della concessione e derivanti da atti effettuati, strutture o impianti costruiti o installati dal concessionario medesimo o da terzi per conto del concessionario.

La chiave di accesso dovrà essere riconsegnata agli uffici comunali entro il primo giorno feriale successivo all'utilizzo dei locali.

I locali in concessione potranno essere utilizzati esclusivamente per le attività e con le modalità indicate nella richiesta e nei limiti dell'autorizzazione concessa.

## **ART. 4**

L'amministrazione comunale si ritiene esonerata, senza riserve od eccezioni, da ogni responsabilità per quanto concerne danni o incidenti che possano derivare a persone o cose a seguito dell'uso delle strutture di proprietà comunale. L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per furti di oggetti o materiale dei conduttori depositati nei locali. Per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo

degli spazi comunali per mostre, il comune si esime da ogni responsabilità riguardante la sicurezza delle opere esposte (incendio e furto compresi).

Sarà compito dell'impiegato incaricato controllare, anche a campione, lo stato dei locali concessi in uso al momento della consegna delle chiavi alla fine dell'attività. A tal fine redigerà un verbale di ricognizione su apposito modulo. Nel caso in cui l'addetto riscontrasse una irregolarità dovrà comunicarlo immediatamente al richiedente che dovrà provvedere quanto prima a regolarizzare la posizione e, comunque, entro le 24 ore successive il riscontro dello stato dei locali. Eventuali polizze di assicurazione dovranno essere stipulate a cura degli organizzatori.

#### **ART. 5**

La convenzione ha validità a decorrere dal 21.09.2020-27.09.2020.

#### **ART. 6**

Il Concessionario si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme sul distanziamento per evitare il rischio COVID 10 e che l'immobile sia sanificato a cura ed a spese del CAI prima e dopo l'utilizzo;

#### **ART. 7**

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il Foro di Rieti (RI).

Letto, firmato e sottoscritto.

Amatrice, li \_\_\_\_\_

Per il Comune di Amatrice  
**IL SINDACO**  
Dott. Antonio Fontanella

Per l'Associazione  
\_\_\_\_\_  
Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_